

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 novembre 2007, n. 0383/Pres.

Regolamento concernente le modalità di apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini stranieri extracomunitari, in attuazione dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Presentazione delle domande di apposizione del visto
- Art. 3 Apposizione del visto ai progetti di tirocinio
- Art. 4 Entrata in vigore

Art. 1
(*Finalità*)

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 25, comma 5 bis, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 5 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati) disciplina le modalità per la presentazione e l'apposizione del visto ai progetti di tirocinio formativo e di orientamento di cittadini extracomunitari che, per finalità formativa, svolgono presso organizzazioni presenti in Regione attività nell'ambito di un rapporto di tirocinio funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale, come previsto dall'articolo 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modifiche, e dall'articolo 40, comma 9, lettera a) e comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Art. 2
(*Presentazione delle domande di apposizione del visto*)

1. Il soggetto promotore del tirocinio, così come individuato dall'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142 (Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento), presenta, a mano o a mezzo del servizio postale, domanda di apposizione del visto al progetto di tirocinio, redatta secondo lo schema di cui al comma 3, alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca - Servizio lavoro, di seguito denominata Ufficio competente.

2. Alla domanda sono allegate due copie del progetto di tirocinio e una della convenzione di tirocinio, redatti in conformità ai modelli allegati al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 marzo 2006 (Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea).

3. Lo schema di domanda di apposizione del visto è approvato con decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è reso disponibile sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

(Apposizione del visto ai progetti di tirocinio)

1. Il Direttore del Servizio lavoro, verificata la corrispondenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 142/1998, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, provvede all'apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento ovvero al diniego del medesimo.

2. Nel caso di documentazione mancante o incompleta, l'Ufficio competente richiede le necessarie integrazioni, fissando un termine per la trasmissione delle stesse. La richiesta di integrazioni sospende il termine di cui al comma 1 fino al ricevimento della documentazione richiesta. In caso di mancata risposta alla richiesta di integrazioni nel termine fissato, la domanda è archiviata.

3. Dopo l'apposizione del visto, una copia del progetto di tirocinio viene restituita al soggetto richiedente. In caso di mancata apposizione del visto l'Ufficio competente provvede a darne comunicazione scritta.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.